



17838-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>454/2020</u>
Stefano Mogini		CC - 27/05/2020
Emilia Giordano		R.G.N. 29926/2019
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore della Repubblica di Firenze  
nel procedimento a carico di  
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la ordinanza del 02/07/2019 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento del 02/07/2019 il Tribunale di Firenze non convalidava l'arresto dell'indagato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione e coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr. 635, suddivisa in vari involucri, oltre gr. 135 di inflorescenze e n. 350 piantine), destinate, secondo l'ipotesi

l'ipotesi accusatoria, ad uso non esclusivamente personale. Il giudice riteneva che gli operanti, avendo unicamente un sospetto (e non la certezza, né un indizio qualificato) circa la qualità illecita delle piante e del loro possibile prodotto, avessero proceduto all'arresto postulando l'illiceità della coltivazione, senza considerare che, allo stato e in attesa dei successivi sviluppi delle indagini tecniche, la misura cautelare reale sarebbe stata adeguata e sufficiente. Con lo stesso provvedimento il giudice rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché il giudizio di prognosi postuma *ex ante* induce a ritenere giustificato l'operato di p.g. con riferimento ai seri e obiettivi elementi di fatto rilevati all'atto della perquisizione e del sequestro dello stupefacente (detenzione in atto di marijuana e coltivazione non autorizzata di piante di *cannabis*), per cui è previsto l'arresto obbligatorio. Il giudice avrebbe invece dato pieno credito a quanto dichiarato in sede di convalida dall'indagato, che ha sostenuto trattarsi di canapa *sativa*, così pretermettendo l'analisi degli elementi di fatto - irrilevanza della documentazione esibita, documentazione manoscritta e fotografie contenute nel cellulare - che avrebbero dovuto condurre a una contraria decisione. La contestazione peraltro riguarda anche la detenzione di sostanza stupefacente già essiccata e impacchettata nonché inflorescenze che, anche a volerle considerare come diretta derivazione dalle precedenti coltivazioni, ne confermerebbero la complessiva illiceità, attesa la destinazione almeno parziale a terzi, dimostrata dal frazionamento e dal confezionamento.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso del P.M. non è fondato.

2. Il fatto che (omissis) coltivasse piante di canapa *sativa* nel giardino della propria abitazione e detenesse le foglie essiccate di coltivazioni precedenti è pacifico, così come la circostanza che la sostanza già essiccata fosse suddivisa in vari contenitori (tre sacchetti di plastica, una zuppiera, tre vasetti e un contenitore in cartone). E' altrettanto certo che egli avesse mostrato ai Carabinieri i documenti di acquisto delle sementi e le annotazioni che aveva tenuto sullo sviluppo delle piante.

Ciò posto, il giudice ha rappresentato che gli spunti d'indagine e i documenti di approfondimento offerti dall'indagato non erano stati tenuti in adeguata considerazione dall'organo di accusa. Se la p.g. si fosse limitata a denunciare a piede libero (omissis), sequestrando le piante in crescita e i prodotti raccolti ed espletando nelle more un'analisi laboratoristica, all'esito della quale accertare se fosse eventualmente applicabile la disciplina di

cui all'art. 1 della legge 242/2016 o se, viceversa, il fatto dovesse essere ricondotto al d.P.R. 309/90, il risultato sarebbe stato raggiunto in maniera più coerente e adeguata, non essendovi alcun pericolo (atteso il sequestro di tutta la sostanza) di dispersione o di destinazione a terzi dello stupefacente.

Orbene, secondo costante linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230), in sede di convalida dell'arresto, il Giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).

A tale quadro di principii si è uniformata l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha effettuato appunto la verifica di ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, nei precisi termini emersi – anche – dalle dichiarazioni e dalla documentazione offerta nell'immediatezza dall'indagato, che, per il loro contenuto giustificativo, sollecitavano, anziché l'arresto dello stesso, lo sviluppo delle investigazioni mediante prelievi ed adeguate indagini di laboratorio della sostanza e puntuali verifiche dei documenti prodotti.

3. Ne deriva, dunque, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.


**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 27/05/2020

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

